

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER I DELITTI E LE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI: GODOT È ARRIVATO?

di Micaela Raimondo

Abstract. La legge n. 68 del 2015 segna un punto di cesura, sotto diversi profili, rispetto alle costanti politico-criminali per lungo tempo seguite dal legislatore nazionale nell'apprestare la tutela penale al bene ambiente. Stante la genetica corrispondenza tra criminalità ambientale e criminalità d'impresa, in particolare, tra le novità più significative si annovera l'estensione della responsabilità degli enti ad alcuni dei nuovi ecodelitti. Sotto questo aspetto, la citata novella completa il processo riformatore avviato già nel 2011, allorché, in occasione del "recepimento" della direttiva 2008/99/CE, alcuni illeciti contravvenzionali di settore erano stati inseriti nel catalogo dei reati-presupposto. Il presente contributo analizza l'art. 25-undecies d. lgs. 231/2001 al fine di valutarne il possibile impatto in termini di rafforzamento della protezione dell'ecosistema.

SOMMARIO: 1. Il volto tradizionale del diritto penale ambientale: tra simbolicità delle sanzioni a carico delle persone fisiche ed iniziale irresponsabilità delle persone giuridiche. – 2. Il d. lgs. 121/2011: *nihil novi sub sole*? Considerazioni introduttive. – 2.1. La responsabilità delle persone giuridiche: una spinta verso l'effettività del sistema tra luci ed ombre. – 2.1.1. L'apparato sanzionatorio. – 2.1.2. Il criterio d'imputazione per i reati colposi ed il problema della costruzione dei modelli organizzativi e di gestione. – 3. La legge n. 68 del 2015: l'abbandono del paradigma contravvenzionale? – 3.1. Il nuovo art. 25-undecies d. lgs. 231/2001: la quadratura del cerchio.

1. Il volto tradizionale del diritto penale ambientale: tra simbolicità delle sanzioni a carico delle persone fisiche ed iniziale irresponsabilità delle persone giuridiche.

Come è noto, il diritto penale ambientale è stato di recente sottoposto ad un processo di riforma, indotto, per un verso, dalla necessità di uniformarsi agli *standards* di tutela imposti dal legislatore comunitario¹ e, per altro verso, dal bisogno di dare un

¹ Si fa riferimento agli obblighi di tutela penale – nella sostanza rimasti inadempiti fino alla legge n. 68 del 2015 – promananti, innanzitutto, dalla direttiva 2008/99/CE. In particolare, la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente ha imposto di: a) criminalizzare una serie di comportamenti – contrari alla normativa comunitaria di settore e sorretti dall'intenzionalità o dalla grave negligenza – “che provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, delle acque o del suolo, ovvero della fauna e della flora”; b) introdurre la responsabilità degli enti (non importa se penale o amministrativa) a

segnale politico forte a seguito della sentenza di legittimità sul caso “Eternit” e di fronte al rischio concreto di impunità per altri casi di disastro “ambientale” ex art. 434 del codice penale².

La legge n. 68 del 2015 segna un punto di cesura, sotto diversi profili, rispetto alle costanti politico-criminali per lungo tempo seguite dal legislatore nazionale nell'apprestare la tutela penale al bene ambiente³. In particolare, tra le scelte normative che presentano una carica decisamente innovativa, spingendo verso il superamento di alcuni tra i profili più critici della legislazione di settore, spiccano, per un verso, il

fronte delle condotte di danno o di pericolo concreto descritte dal legislatore comunitario, laddove poste in essere nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti a questi subordinati, purché in tal caso il fatto di reato sia stato reso possibile dalla carenza di sorveglianza e di controllo. Viene, altresì, in rilievo la direttiva 2009/123/CE sulla repressione dell'inquinamento marino prodotto da navi, che ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di criminalizzare gli sversamenti in mare di sostanze inquinanti, oltre che di prevedere – alle medesime condizioni sopra indicate – la responsabilità degli enti. Per un commento alle citate direttive, le quali hanno peraltro rappresentato il primo esempio di direttive di armonizzazione penale già nel quadro istituzionale dell'Unione Europea pre-Lisbona, si rinvia a L. SIRACUSA, *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva comunitaria sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, p. 863 ss.; P. V. BOSS, *Le droit pénal à l'aide de l'efficacité du droit européen. L'exemple du droit pénal de l'environnement*, Genève, 2008; R. DE BELLESCIZE, *La communitarisation silencieuse du droit pénal*, in *Droit pénal*, 2008, p. 8 ss.; E. LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, p. 231 ss.; A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, in *Ambiente&Sviluppo*, 1, 2009, p. 5 ss.; M. BENOZZO, *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2009, p. 299; V. PLANTAMURA, *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, p. 911 ss.; M. G. FAURE, *Effective, proportional and dissuasive penalties in the implementation of the environmental crime and ship-source pollution directive: questions and challenges*, in *European Energy and Environmental Law Review*, 2010, p. 256 ss.; G. M. VAGLIASINDI, *Obblighi di penalizzazione di fonte europea e principi di politica criminale: le indicazioni promananti dalla materia ambientale*, in G. GRASSO, L. PICOTTI, R. SICURELLA (cur.), *L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Milano, 2011, p. 133 ss.; ID., *La direttiva 2008/99/CE e il Trattato di Lisbona*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, p. 449 ss.; G. HEINE, *Recenti sviluppi e principali questioni del diritto penale dell'ambiente in Europa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2011, p. 105 ss.

² In tal senso, L. SIRACUSA, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2, 2015, p. 198, la quale evidenzia come sia stata impressa un'accelerazione al procedimento per l'approvazione della legge *de qua* all'indomani della sentenza di legittimità sul caso “Eternit” che proscioglieva gli imputati per intervenuta prescrizione (Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941).

³ In merito alle costanti politico-criminali della legislazione penale di settore si rinvia, tra i tanti contributi, a R. BAJNO, *La tutela dell'ambiente nel diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1990, p. 341 ss.; M. CATENACCI, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996; ID., *I reati in materia ambientale*, in A. FIORELLA, *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2013, p. 314 ss.; G. INSOLERA, *Modello penalistico puro per la tutela dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 737 ss.; A. MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, p. 665 ss.; C. PATRONO, *I reati in materia di ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2000, p. 669 ss.; F. GIUNTA, *Ideologie punitive e tecniche di normazione nel diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2003, p. 845 ss.; E. LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004; L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007; C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008.

ricorso a reati di danno o di pericolo concreto di natura delittuosa e, per altro verso, l'inserimento di alcuni di essi nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001.

In effetti, tra i fattori che hanno a lungo contribuito a relegare il diritto penale ambientale ad una dimensione meramente simbolica si rinvengono proprio il ricorso quasi esclusivo al paradigma contravvenzionale e la mancata previsione della responsabilità degli enti.

L'ancoraggio a reati di natura contravvenzionale – tradizionalmente ritenuti più idonei a punire illeciti cd. di disobbedienza, incentrati cioè sulla violazione della normativa amministrativa di settore⁴ – si è, infatti, rivelato inidoneo a realizzare un'effettiva anticipazione della soglia di tutela. Anzi, è proprio tale scelta che ha ridotto l'intervento in proposito a quello che è stato visto come un "*diritto a prevenzione sostanzialmente nulla*"⁵, tenuto conto della tendenziale modestia delle pene che ad esso si accompagnano e, prima ancora, della stessa natura delle sanzioni. Queste, infatti, non si sono dimostrate in grado di rispondere adeguatamente né alla funzione deterrente, né a quella rieducativa, se rapportate alla criminalità ambientale che è prima di tutto criminalità d'impresa. La legislazione penale ambientale impatta per lo più sullo svolgimento di attività produttive, industriali e non industriali, che risultino potenzialmente inquinanti. Gli illeciti ambientali – anche quando formalmente siano dei reati comuni – sono considerati, da un punto di vista sostanziale, reati propri o a soggettività ristretta, avendo come destinatari essenzialmente i titolari delle attività di impresa⁶. Ne consegue, dunque, la scarsa efficacia di un apparato sanzionatorio inadeguato rispetto all'obiettivo di incidere sulla competitività degli esercenti attività produttive che conducano una politica d'impresa anti-ecologica.

⁴ L'attribuzione al diritto penale di un ruolo meramente sanzionatorio rispetto alla normativa amministrativa di settore ha rappresentato la naturale conseguenza dell'accoglimento di una prospettiva antropocentrica cd. forte, che a lungo ha dominato incontrastata nel nostro ordinamento. Solo in tempi relativamente recenti tale approccio è stato mitigato per effetto degli *inputs* promananti dalla legislazione sovranazionale, la quale ha contribuito a sbiadire la netta linea di demarcazione tra concezione antropocentrica ed ecocentrica, facendo leva, da un lato, sul principio dello sviluppo sostenibile e, dall'altro lato, sul principio di precauzione. Quest'ultimo, nel suo "*volto moderato*", impone l'adozione di misure cautelative di carattere temporaneo in presenza di un quadro scientifico non sufficientemente corroborato, senza spingersi ad "*elevare ad unica regola comportamentale l'astensione da ogni attività potenzialmente rischiosa per l'ambiente*". Così si esprime F. GIUNTA, *Tutela dell'ambiente*, in *Enc. dir.*, Annali II, Tomo II, Milano, 2008, p. 1153. In questa linea di tendenza verso un approccio antropocentrico moderato (se non anche ecocentrico-moderato) si inserisce la già citata direttiva 2008/99/CE, la quale ha determinato l'affermazione del modello cd. parzialmente sanzionatorio. Pur continuando, in prima battuta, ad affidare la tutela dell'ambiente alle autorità amministrative, le quali sono tecnicamente più qualificate per contemperare gli opposti interessi in gioco (ambiente *vs.* esercizio della libertà di impresa), il legislatore comunitario richiede, invero, un *quid pluris* perché si configuri il reato: non basta la mancata conformità alla normativa amministrativa di settore, occorrendo verificare l'esistenza di un danno o di un pericolo concreto o per l'ambiente o per la vita e l'incolumità delle persone.

⁵ L. SIRACUSA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 504.

⁶ Cfr. G. D'ORIO, *Responsabilità penale individuale nelle organizzazioni a struttura complessa e reati ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2005, p. 443; L. PRATI (cur.), *Scarichi ed inquinamento idrico dopo il testo unico ambientale*, Milano, 2006, p. 211; L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 526-527.

Per ciò che concerne le persone fisiche, dunque, il vero punto dolente del tradizionale sistema di tutela ambientale è stato rappresentato proprio dalla mancata predisposizione di sanzioni interdittive, oltre che dall'esiguità delle sanzioni pecuniarie⁷. Ammende irrisorie, infatti, finiscono per favorire – grazie anche all'operatività del meccanismo dell'oblazione ex artt. 162 e 162-bis c.p. – una vera e propria “cultura della monetarizzazione⁸” del diritto penale ambientale, spingendo le aziende a computare il “prezzo” della sanzione pecuniaria inflitta alla persona fisica tra i normali costi di gestione da iscrivere in bilancio. L'ammontare della pena pecuniaria oblazionata è, infatti, notevolmente inferiore alle spese che richiederebbe la conduzione di una politica d'impresa improntata al rispetto delle cautele previste dalla legge a tutela dell'ambiente.

D'altro canto, si consideri che l'eventuale pena detentiva inflitta all'autore materiale del reato “non sempre costituisce efficace misura deterrente per fenomeni criminali legati all'attività di impresa⁹”: essa resta comunque un fatto di natura privata inidoneo, pertanto, a frenare la commissione di illeciti ascrivibili ad una più generale politica d'impresa elusiva della normativa ambientale, tenuto conto dell'intercambiabilità e della sostituibilità delle persone fisiche all'interno del contesto aziendale.

La debolezza dell'apparato punitivo legato al paradigma contravvenzionale, infine, risulta enfatizzata dalle ricadute negative che questo produce sulla certezza della pena¹⁰, da cui essenzialmente dipende la funzione di orientamento culturale del diritto penale. Ed invero, la già flebile funzione deterrente svolta da pene (detentiva e pecuniaria) piuttosto esigue è per di più svilita – oltre che dalla possibile operatività del meccanismo dell'oblazione – dalla brevità dei termini prescrizionali e dall'istituto della sospensione condizionale della pena, con l'aggravante della mancata subordinazione, in via generale, del beneficio da ultimo citato all'attivazione di condotte riparatorie da parte dell'autore dell'illecito. Circostanza, questa, inaccettabile “in un'ottica di utilizzazione della sospensione condizionale della pena come strumento per evitare il carcere breve e le sue note conseguenze negative, e non quale strumento di mera ed assoluta benevolenza privo anche solo di un minimo di spessore in senso sanzionatorio¹¹”.

⁷ Cfr. L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 504.

⁸ C. BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, cit., p. 34. Dello stesso avviso L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 503.

⁹ L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 510.

¹⁰ Sul punto insiste V. PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra responsabilità individuali e degli enti*, Bari, 2007, p. 183. Più in generale, sul fatto che la funzione di orientamento comportamentale delle norme penali incriminatrici dipenda “dalla pena effettivamente applicata e scontata, non da quella astrattamente minacciata dal legislatore” si veda F. GIUNTA, *L'effettività della pena nell'epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio*, in AA. VV., *L'effettività della sanzione penale*, Milano, 1988, p. 11 ss.

¹¹ Così A. L. VERGINE, *Riflessioni sulla “nuova” disciplina della sospensione condizionale della pena da parte di un penalista ambientale*, in *www.lexambiente.it.*, p. 10. Sul punto, va, tuttavia, dato atto della tendenza giurisprudenziale volta a subordinare la concessione del beneficio *de qua* all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose anche nel caso di condanna per reati in relazione ai quali il legislatore non ha previsto specifici obblighi di bonifica, sul presupposto che il danno ambientale costituisce categoria giuridica generale destinata ad operare a prescindere dalle sue applicazioni espressamente previste. Sempre in via pretoria, la funzione ripristinatoria del diritto penale ambientale è stata sovente recuperata

Per di più, anche nelle ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto obblighi di bonifica quale conseguenza della condanna per taluni reati ambientali contravvenzionali, la mancata chiarezza in ordine alla natura giuridica penale o amministrativa di tali misure ripristinatorie ne ha sempre reso incerte le sorti nel caso di sospensione condizionale della pena, rimettendo la loro applicazione all'arbitrio dei giudici¹².

Al di là di questo specifico aspetto, considerata la capacità dell'ente di neutralizzare le conseguenze sanzionatorie disposte a carico degli autori di illeciti ascrivibili a precise strategie d'impresa, si comprende il perché la più grave lacuna del sistema punitivo a tutela dell'ecosistema nel nostro ordinamento sia stata rappresentata proprio dalla mancata estensione della responsabilità delle persone giuridiche ex d. lgs. 231/2001 ai reati ambientali.

La responsabilità da reato degli enti consente, invero, di dare una risposta sanzionatoria a quegli illeciti ascrivibili a scorrette politiche d'impresa, anche quando non sia possibile individuare il singolo responsabile, tenuto conto della natura diretta ed autonoma della responsabilità delle persone giuridiche. Circostanza – quest'ultima – tutt'altro che remota in organizzazioni aziendali complesse nelle quali si assiste alla spersonalizzazione dei centri decisionali ed alla frantumazione dei processi causali, con conseguente offuscamento o dissolvimento delle responsabilità individuali.

Il sistema 231 permette, in particolare, di arginare le spinte criminogene provenienti dalla “cultura del gruppo” e dalla parcellizzazione delle competenze decisionali, favorendo l'attecchimento di una vera e propria cultura della legalità all'interno dell'organizzazione aziendale¹³.

Il d. lgs. 231/2001 offre un modello di tutela che (al di là della questione della sua natura giuridica) punisce l'ente in ragione del mancato contenimento del rischio della commissione di illeciti al suo interno. Ciò che *in primis* si rimprovera alla *corporation*, infatti, “è l'aver trascurato di costruire solide, razionali e ragionevoli barriere per impedire che lo svolgimento dell'attività d'impresa possa avvenire mediante la commissione di reati da parte dei soggetti di vertice o di quelli sottoposti¹⁴”.

subordinando l'oblazione discrezionale o gli accordi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a rimessioni in pristino e bonifiche.

¹² L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 518 ss.

¹³ In generale, per un approfondimento in merito agli scopi perseguiti dalla responsabilità delle persone giuridiche si rinvia, tra i tanti contributi, a C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, Milano, 2002; A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002; ID., *Diritto penale e attività economiche*, Bologna, 2010; F. SANTI, *La responsabilità delle società e degli enti*, Milano, 2004; M. A. PASCULLI, *La responsabilità “da reato” degli enti collettivi nell'ordinamento italiano*, Bari, 2005; R. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti*, Milano, 2006; A. BASSI, T. E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Milano, 2006; G. RUGGIERO, *Contributo allo studio della capacità penale*, Torino, 2007; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2008; G. M. GAREGNANI, *Etica d'impresa e responsabilità da reato*, Milano, 2008; C. E. PALIERO, *La società punita: del come, del perché, del per cosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1516 ss.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione*, Napoli, 2009.

¹⁴ A. ALESSANDRI, *Diritto penale e attività economiche*, cit., p. 216.

Al contempo, il sistema 231 assicura maggiori garanzie di tutela per l'ambiente sia sotto il fronte della riparazione del danno ambientale – la quale, nella generalità dei casi, richiede la disponibilità di risorse economiche che il singolo non ha –, sia sotto quello della prevenzione. Sotto quest'ultimo profilo si consideri tanto il meccanismo premiale previsto dal d. lgs. 231/2001 a favore degli enti che si adoperino per il ripristino dello stato antecedente alla commissione dell'illecito, quanto la previsione di una causa di esonero della responsabilità nella preventiva adozione dei cd. *compliance programs*¹⁵.

La mancata estensione del cd. sistema 231 agli illeciti ambientali ha dunque rappresentato un gravissimo *deficit* al quale – come spesso accade a fronte dell'inerzia del legislatore – la giurisprudenza ha cercato di sopperire attraverso l'individuazione di posizioni di garanzia, non sempre però rispettose del principio di personalità dell'illecito penale ex art. 27 della Costituzione¹⁶.

Che sussista un nesso di interdipendenza tra criminalità ambientale e criminalità di impresa, peraltro, è un dato di cui il legislatore nazionale ha ormai da lungo tempo acquisito consapevolezza, come dimostra sia il maggiore disvalore talora attribuito a condotte di pericolo per l'ambiente se poste in essere nell'ambito di un contesto imprenditoriale¹⁷, sia la legge delega n. 300 del 2000 che – come è noto – ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. La legge delega, infatti, all'art. 11 annoverava già alcuni illeciti ambientali da inserire nel catalogo dei reati presupposto; tuttavia, tale

¹⁵ Discussa è in dottrina la natura dei *compliance programs*: accanto a chi ritiene che si tratti di speciali cause di esclusione della colpevolezza, non mancano voci che ne sostengono la natura di cause di non punibilità. Secondo un'altra opinione, infine, i modelli di organizzazione descriverebbero un'area di rischio permesso nell'ambito delle complessive attività svolte dalla società. Tra i sostenitori di quest'ultima tesi, tra gli altri, L. GUERRERI, *La colpa di organizzazione quale manifestazione della colpevolezza degli enti*, in M. CATENACCI, G. MARCONI, *Temi di diritto penale dell'economia e dell'ambiente*, Torino, 2009, p. 221, 222.

¹⁶ Per un approfondimento in merito alle posizioni di garanzia di elaborazione giurisprudenziale in materia ambientale si rinvia a F. GIAMPIETRO, *Divieto di aumento dell'inquinamento: la responsabilità penale del titolare dello scarico e/o del direttore tecnico dell'azienda secondo la giurisprudenza*, in *Giust. pen.*, 1986, p. 126 ss.; L. PRATI, *Il mancato impedimento di illeciti ambientali e la responsabilità per omissione*, in *Riv. giur. amb.*, 1999, p. 805 ss.; E. ALIOTTA, *La responsabilità penale del trasportatore di rifiuti*, in *Ambiente&Sviluppo*, 12, 1999, p. 1147 ss.; F. MANTOVANI, *L'obbligo di garanzia ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 338 ss.; V. PAONE, *Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento*, in *Ambiente&Sviluppo*, 7, 2001, p. 648 ss.; A. MONTAGNA, *La individuazione delle posizioni di garanzia quale ulteriore strumento di tutela ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 2004, p. 617 ss.; T. VITARELLI, *Profili penali della delega di funzioni. L'organizzazione aziendale nei settori della sicurezza del lavoro, dell'ambiente e degli obblighi tributari*, Milano, 2008, p. 226 ss.; C. SABBATINI, *I soggetti responsabili dei reati ambientali all'interno delle organizzazioni imprenditoriali e degli enti*, nota a Cass., Sez. III, 15 giugno 2010, Mancini, in *www.lexambiente.it*. Sia consentito rinviare, inoltre, a M. RAIMONDO, *Responsabilità del produttore di rifiuti per illecito smaltimento tra obblighi di garanzia e obblighi di sorveglianza*, in *Archivio penale*, 1, 2013, p. 345 ss.

¹⁷ Si pensi, a titolo esemplificativo, alla violazione del divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti che, ai sensi dell'art. 192, co. 1 e 2, del d. lgs. 152/2006 integra un illecito amministrativo, ma nell'ipotesi in cui sia commesso dal titolare di un'impresa o dal responsabile di un ente ricade nell'ambito di operatività dell'art. 256 co. 2, costituendo, pertanto, un illecito penale.

disposizione, era stata disattesa in sede di stesura del d. lgs. 231/2001. Ragioni (almeno apparentemente) di “opportunità”, legate alle difficoltà di metabolizzazione da parte delle imprese di una forma di responsabilità che – scardinando il principio *societas delinquere non potest* – appariva radicalmente innovativa, suggerivano, infatti, di “contenerne, perlomeno nella fase iniziale, la sfera di operatività, anche allo scopo di favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità¹⁸”.

Un atteggiamento, dunque, garantista nei confronti delle imprese che è rimasto fermo fino alle ultime novità legislative, non potendosi di certo affermare che aperture in questo senso siano derivate dall'art. 192 co. 4 del d. lgs. 152/2006. Tale disposizione, relativa al divieto di abbandono di rifiuti, si è limitata, infatti, a sancire una responsabilità di natura solidaristica (e non autonoma, come invece richiesto dall'art. 8 del d. lgs. 231/2001) a carico della persona giuridica allorquando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti della stessa.

Né, del resto, ha potuto sovvertire tale immobilismo l'introduzione dell'art. 24-ter – rubricato “delitti di criminalità organizzata – nel d. lgs. 231/2001¹⁹. La sua “funzione passerella”²⁰, vale a dire la sua capacità di attrarre nell'alveo della responsabilità da reato delle persone giuridiche tutti quei reati che, pur essendo “fuori catalogo”, siano perpetrati da un'associazione a delinquere ex artt. 416 e 416-bis c.p., è stata fortemente limitata – sul versante della repressione degli illeciti ambientali – dal fatto che la maggior parte di tali fattispecie, avendo natura contravvenzionale, è incompatibile con la struttura del reato associativo (reato mezzo), che esige la natura delittuosa dei cd. reati-fine.

2. Il d. lgs. 121/2011: *nihil novum sub sole*? Considerazioni introduttive.

Sul versante della responsabilità delle persone giuridiche, l'occasione per superare l'*impasse* in cui era caduto il legislatore è arrivata ben prima della legge n. 68 del 2015. In particolare, è stata la necessità di implementare le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE ad indurre il legislatore, già nel 2011, a rivisitare il catalogo dei reati presupposto.

Sul punto va preliminarmente chiarito che il decreto legislativo 121/2011, formalmente “attuativo” degli obblighi comunitari, non ha rappresentato (come tutti, invece, auspicavano) il punto di svolta nella creazione di un sistema di tutela effettiva

¹⁸ Così si leggeva nella Relazione illustrativa del d. lgs. 231/2001, anche se forte è il sospetto che siffatta esclusione sia dovuta ad un atteggiamento di compiacenza della classe politica nei confronti dei poteri forti dell'imprenditoria, come ampiamente sottolineato in dottrina. Sul punto si veda per tutti A. MANNO, *La responsabilità degli enti da reato ambientale*, in B. ROMANO (cur.), *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione Europea*, Padova, 2013, p. 214.

¹⁹ Tale norma è stata introdotta dall'art. 2, comma 20, della legge n. 94/2009 (cd. Pacchetto sicurezza).

²⁰ Così M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per i reati ambientali (note a margine del d. lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, p. 24.

per l'ambiente, non essendo state introdotte fattispecie di maggiore pregnanza offensiva, strutturate cioè sotto forma di reati di danno o di pericolo concreto e punite con pene più severe ed effettive. Gli angusti spazi di intervento concessi dalla legge delega (legge comunitaria 2009), non consentivano, infatti, di sganciarsi dal modello contravvenzionale, con la conseguenza che si sarebbe tutt'al più potuto dar vita ad "un diritto penale ambientale che non solo non morde(va), ma neppure abbaia(va)"²¹. È questa la ragione per la quale il legislatore delegato nel 2011 ha optato per un intervento minimalista, circoscritto all'introduzione di quelle novità ritenute strettamente necessarie e sufficienti ad allineare il nostro diritto penale ambientale agli *standards* minimi di tutela promananti dal legislatore europeo, rinviando ad un momento successivo una riforma organica della materia²². Così, sul fronte dell'individuazione dei comportamenti penalmente rilevanti, il decreto legislativo n. 121 del 2011, lungi dallo stravolgere il quadro normativo preesistente, si è limitato ad introdurre soltanto due nuovi illeciti. Si tratta, in particolare, del reato di *uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis c.p.) e del reato di *distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis c.p.)²³, i quali si riteneva che non fossero penalmente sanzionati nel nostro ordinamento, neppure alla soglia del pericolo astratto o per effetto del diritto di creazione pretoria, che nel tempo – come è risaputo – ha cercato di colmare i vuoti

²¹ Cfr. V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3, 2011, p. 480. Invero, a fronte di fattispecie fondate sull'evento di danno o di pericolo concreto la legge comunitaria 2009 consentiva di prevedere sanzioni penali entro i limiti di 150.000 euro per l'ammenda e di 3 anni per l'arresto, peraltro da comminarsi in via congiunta solo nei casi di infrazioni recanti un danno di particolare gravità.

²² Così si legge nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo consultabile su www.senato.it.

²³ Per un commento sulle nuove fattispecie contravvenzionali si rinvia a L. PISTORELLI, A. SCARCELLA, [Relazione n. III/09/2011 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte suprema di Cassazione](#), in questa *Rivista*, 4 agosto 2011; A. MANNA, *La "nuova" legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria ed illegittimità costituzionale*, in www.archiviopenale.it, il quale parla di "contravvenzioni delittuose", costruite come reati di danno o di pericolo concreto conformemente ai parametri dettati dal legislatore comunitario, ma per le quali il legislatore italiano ha continuato, in modo evidentemente del tutto non condivisibile, ad utilizzare il modello contravvenzionale, rischiando così una sorta di "truffa delle etichette". Si veda, ancora, G. CASARTELLI, [La responsabilità degli enti per i reati ambientali](#), in questa *Rivista*, 23 marzo 2012; A. SCARCELLA, *Con le poche norme necessarie all'adeguamento un'occasione perduta per ripensare il sistema*, in *Guida dir.*, 38, 2011, p. 31 ss.; C. RUGA RIVA, [Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuove responsabilità degli enti da reato ambientale](#), in questa *Rivista*, 8 agosto 2011; ID., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2013; A. MADEO, *Il commento al d. lgs. 121/2011*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 1055 ss.; P. PATRONO, *Problemi e prospettive del diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2010, p. 473 ss.; V. PLANTAMURA, *Responsabilità individuali e degli enti nel d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 di attuazione delle direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 477 ss.; M. LANZI, *Art. 727-bis c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (cur.), *Trattato di diritto penale – Parte speciale, Vol. XI: Le contravvenzioni*, Torino, 2012, p. 525 ss.; ID., *Art. 733-bis c.p.*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (cur.), *Trattato di diritto penale – Parte speciale, Vol. XI: Le contravvenzioni*, cit., p. 568 ss.; G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il d. lgs. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 668; ID., *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012; V. ABU AWWAD, S. MARANI, *Due nuovi reati in materia ambientale*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3658.

normativi di tutela facendo leva su fattispecie, quale, *in primis*, quella di disastro innominato ex art. 434 c. p., non direttamente poste a tutela dell'ambiente.

Una scelta, quella del legislatore del 2011, che si è posta in contrasto con gli obblighi di criminalizzazione imposti dal legislatore europeo. I nuovi illeciti, pur strutturati sotto forma di reati di danno o di pericolo concreto, hanno riproposto il problema dell'effettività delle sanzioni, trattandosi – ancora una volta – di reati di matrice contravvenzionale. Al contempo, il ricorso a fattispecie di pericolo presunto già presenti nel nostro ordinamento non ha potuto trovare giustificazione nell'ottica del principio di sussidiarietà, pur richiamato dalle direttive. Invero, le caratteristiche del modello di illecito penale ambientale contravvenzionale difficilmente consentono di sostenere, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, la tesi della più stringente tutela offerta della normativa penale interna rispetto a quella minima offerta dal legislatore comunitario sul solo presupposto dell'anticipazione della tutela, la quale di per sé non è indice di uno *standard* di protezione più elevato ed effettivo²⁴.

Ed infatti, anche ammettendosi – attraverso uno sforzo interpretativo diretto ad individuare, nella vasta pletora di fattispecie contravvenzionali formali, quelle che realizzino effettivamente una più avanzata tutela dell'ambiente – che sia stata offerta al bene in questione una maggiore protezione rispetto a quella che il diritto comunitario esige, non è stato comunque rispettato l'obbligo europeo di tutela adeguata. Proprio l'arretramento della soglia di tutela, infatti, finisce inevitabilmente per riflettersi sulla scelta di sanzioni irrisorie, violando, in definitiva, il vincolo alla previsione di sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive²⁵”.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, semmai potrebbe tentare di sostenersi che il livello minimo di tutela richiesto dal legislatore comunitario sia stato

²⁴ Non mancano, tuttavia, voci in dottrina che negano la violazione dell'art. 117 Cost., ritenendo assolutamente conforme ai vincoli comunitari la scelta del legislatore interno di non introdurre tutte e nove le “fattispecie incriminatrici” descritte dalla direttiva 2008/99/CE, sul presupposto sia della più rigorosa tutela offerta dagli illeciti di pericolo presunto, sia dell'operatività di reati di creazione giurisprudenziale volti a reprimere condotte di pericolo concreto o di danno per l'ambiente, rispondenti pertanto alle esigenze di tutela palesate a livello sovranazionale. Così C. RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuove responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit.; dello stesso avviso M. SCOLETTA, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del d. lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente)*, cit., p. 25-31 e p. 46, il quale non manca, però, di sottolineare l'inosservanza dell'obbligo comunitario di prevedere “sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive”. *Contra*, tra i sostenitori della tesi della violazione degli obblighi comunitari, si veda V. PLANTAMURA, *ult. op. cit.*, p. 485, 486, che – all'indomani del d. lgs. 121/2011 – ha messo in evidenza che il diritto penale interno criminalizzava sì un insieme più ampio di fatti, non richiedendosi, accanto alla violazione della normativa extrapenale, la produzione di un evento di danno o di un pericolo concreto, ma aveva un diverso oggetto giuridico, vale a dire la funzione amministrativa di governo dell'ambiente. Tra i sostenitori della tesi del contrasto della normativa interna rispetto ai vincoli comunitari si veda anche A. MANNA, *La “nuova” legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionale*, cit.

²⁵ Si è affermato che “la forma di tutela, attuata nel nostro Paese è meramente simbolica: con la tutela anticipata non si è realizzata una maggior tutela del bene o dei beni che si volevano proteggere. Si è realizzata una sottotutela o addirittura una non tutela dei beni ambiente e salute”. Così P. PATRONO, *Problemi e prospettive del diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 477, 478.

comunque rispettato nel nostro ordinamento grazie al cd. formante giurisprudenziale, anche se, ad avviso di chi scrive, si tratterebbe di un'affermazione poco convincente. Da un lato, la stessa giurisprudenza, per colmare i vuoti di tutela, ha fatto ricorso a fattispecie di matrice contravvenzionale quali quelle contemplate dagli artt. 674, 734 e 650 c.p., con tutto ciò che ne consegue in termini di ineffettività della pena. Dall'altro lato, il delitto di disastro ambientale di creazione giurisprudenziale ex art. 434 e 449 c.p., diretto a reprimere le condotte più gravemente lesive per l'ambiente, ha da sempre dato adito a perplessità. Ricordiamo, invero, che la Corte Costituzionale, nel salvare la fattispecie di disastro innominato da illegittimità costituzionale per violazione del principio di determinatezza, già nel 2008 ebbe a sostenere l'opportunità di un intervento legislativo diretto ad offrire autonoma considerazione ad alcune delle figure ricondotte al disastro innominato, tra le quali quella di disastro ambientale, *"anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale e a quella della integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure di reato"*²⁶. *"Un ammonimento"*, quello della Corte Costituzionale, che – come si è condivisibilmente affermato in dottrina – *"avrebbe dovuto estendersi alla giurisprudenza, eccessivamente creativa, anche al fine di chiarire che la ritenuta determinatezza del disastro innominato non equivale(va) a ratificare la creazione di un autonomo delitto di disastro ambientale"*²⁷.

Il disastro ambientale presenta, invero, delle peculiarità rispetto alle altre ipotesi di disastro espressamente contemplate dal codice penale e, pertanto, mal si adatta ad esso la tradizionale definizione di evento disastroso, ricavata da una lettura sistematica delle disposizioni codicistiche. In particolare, secondo la dottrina prevalente, il disastro si identifica con un *"impatto violento e traumatico nella realtà materiale, ossia un macro-danneggiamento, di carattere tendenzialmente istantaneo, che ponga in pericolo la vita o l'integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone"*²⁸.

Ebbene, se certamente anche nel caso di disastro ambientale si ravvisa il carattere macro-dimensionale dell'evento, manca in esso il requisito della immediata percepibilità materiale che, invece, tendenzialmente connota le altre fattispecie di disastro. Il disastro ambientale, invero, *"di regola costituisce il risultato di più condotte rischiose, in genere consentite dall'ordinamento, che si cumulano nel tempo sino a produrre danni ecologici anche di ampie dimensioni; e ciò, senza che necessariamente vi sia alcun impatto violento all'origine della situazione offensiva"*. Per di più, a differenza delle altre fattispecie

²⁶ Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327.

²⁷ F. GIUNTA, *I contorni del disastro innominato e l'ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*, nota a Corte Cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 2008, p. 3542.

²⁸ A. L. VERGINE, *Il c.d. disastro ambientale: l'involuzione interpretativa dell'art. 434 cod. pen. (parte prima)*, in *Ambiente&Sviluppo*, 7, 2013, p. 646; A. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in S. VINCIGUERRA, F. DASSANO (cur.), *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, 2010, p. 420 ss.; M. PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 2014, p. 1802 ss.; S. CORBETTA, *Il disastro "provocato" dall'Ilva di Taranto, tra forzature giurisprudenziali ed inerzie del legislatore*, in *Il Corriere del merito*, 2012, p. 869 ss.; C. PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale*, Milano, 2004, p. 280; E. ROSI, [Brevi note in tema di "disastro" ambientale](#), in *questa Rivista*, 16 aprile 2015; L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi"epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 207.

di disastro, quello ambientale non è diretto a tutelare in via diretta ed immediata la vita e la salute di un numero indeterminato di persone, ma l'ambiente, la cui lesione può semmai riverberarsi sull'incolumità pubblica²⁹.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si comprendono meglio le ragioni delle critiche tradizionalmente mosse in dottrina nei confronti della tendenza giurisprudenziale a ritenere configurabile il disastro anche quando l'evento catastofale sia il risultato di una serie di condotte succedutesi nel tempo che abbiano cumulativamente concorso a compromettere l'ambiente in misura rilevante ed estesa, con conseguente messa in pericolo dell'incolumità pubblica.

2.1. La responsabilità degli enti per i reati ambientali: una spinta verso l'effettività del sistema tra luci ed ombre.

Nella sostanziale invarianza del quadro normativo, l'intervento del 2011 è comunque riuscito a tamponare le conseguenze negative connesse al paradigma contravvenzionale attraverso l'inserimento di alcuni illeciti ambientali nel catalogo dei reati presupposto.

A tal proposito, il legislatore delegato – in assenza della previsione di nuove fattispecie di danno o di pericolo concreto costruite sulla falsariga di quelle elencate dal legislatore comunitario (ad eccezione, beninteso, delle contravvenzioni ex artt. 727-bis e 733-bis c.p.) –, ha compiuto un'operazione che è stata definita di vera e propria "ortopedia giuridica"³⁰. In altri termini, il Governo ha cercato di selezionare quegli illeciti effettivamente lesivi dell'ambiente in conformità agli obblighi imposti dal legislatore europeo, attingendo alla normativa in materia di rifiuti, di tutela delle acque e dell'aria prevista, in particolare, dal codice dell'ambiente; al d. lgs. 202/2007 concernente l'inquinamento provocato da navi; alla legge 549/1993 relativa alla produzione e all'impiego di sostanze lesive dell'ozono e, ancora, alla legge 150/1992 in tema di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette³¹. Invero, nella versione

²⁹ L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 207.

³⁰ G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, cit., p. 4.

³¹ In particolare, il d. lgs. 121/2011 ha introdotto nel novero dei reati presupposto – oltre alle contravvenzioni di nuovo conio ex artt. 727-bis e 733-bis c.p. – le seguenti fattispecie: scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 152/2006); scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. 152/2006); violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/2006); scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 152/2006); raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b) D. Lgs. 152/2006); realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo e secondo periodo, D. Lgs. 152/2006); inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, co. 4, D. Lgs. 152/2006); miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 152/2006); deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 152/2006);

definitiva del decreto, la lista dei reati presupposto è stata epurata da quegli illeciti ritenuti di carattere più formale, anche se i “tagli” non sempre sono stati effettuati in modo coerente a causa delle evidenti difficoltà di individuare i reati dotati di maggiore pregnanza sotto il profilo offensivo nell'ambito della nostra legislazione penale di settore. Così, a titolo esemplificativo, si è da più parti criticata la scelta di mantenere nel catalogo fattispecie meramente formali previste dal T.U.A., come l'art. 260-bis relativo alla tracciabilità dei rifiuti; del pari, ha suscitato perplessità la scelta (sia pure imposta dal legislatore comunitario) di includervi la fattispecie di nuovo conio di cui all'art. 727-bis c.p., tenuto conto della scarsa probabilità statistica che l'illecito in questione sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente³². D'altro canto, non è sembrata condivisibile la mancata inclusione nell'art. 25-undecies del reato di cui all'art. 256 co. 2³³ – che annovera i rappresentanti dell'ente fra gli autori del reato proprio – o, ancora, delle contravvenzioni previste dall'art. 29-quattordices del D. lgs. 152/2006,

inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, co. 1 e 2, D. Lgs. 152/2006); predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4, e art. 260-bis, co. 6 e 7, D. Lgs. 152/2006); traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/2006); violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 8, D. Lgs. 152/2006); inquinamento atmosferico (art. 279, co. 5 D. Lgs. 152/2006); importazione, esportazione, trasporto e uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2, e art. 2, co. 1 e 2, della legge 7 febbraio 1992 n. 150); falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis della legge 7 febbraio 1992 n. 150); violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6, della legge 28 dicembre 1993 n. 549); sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2, D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202); sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2, D. lgs. 6 novembre 2007 n. 202).

³² G. CASARTELLI, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, cit., p. 6, il quale evidenzia come la suindicata circostanza si pone in evidente distonia con il carico sanzionatorio previsto a carico dell'ente dal D. Lgs. 121/2011.

³³ In dottrina si era auspicato di colmare la suindicata lacuna in sede di conversione del D. L. 10/12/2013 n. 136 (recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"), con il quale si prevedeva l'introduzione della nuova fattispecie di "combustione illecita di rifiuti" ex art. 256-bis Testo Unico Ambiente. Tale disposizione, in particolare, incrimina l'aver appiccato fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate (con diversa risposta sanzionatoria a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi). La legge di conversione – che rappresentava l'occasione per includere entrambe le suindicate fattispecie nel catalogo dei reati presupposto – ha però deluso tali speranze, sebbene abbia stabilito un "collegamento" con il sistema 231 nella misura in cui, in relazione alla nuova fattispecie di combustione illecita di rifiuti, prevede un aggravamento di pena nel caso in cui il fatto sia commesso nell'ambito di un'attività d'impresa o comunque di un'attività organizzata. Del pari, sempre in riferimento al suindicato illecito, si è stabilito che "il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile, anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto, comunque riconducibile all'impresa o all'attività stessa", nonché si è prevista la sottoposizione dello stesso alle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001. Per un approfondimento sulla questione si rinvia a A. SALVATORE, *La combustione illecita di rifiuti dopo la legge di conversione*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, portale on-line, sezione Interventi, 2014; ID., *Il nuovo reato di combustione illecita di rifiuti*, *ivi*, 2014.

tenuto conto dell'intrinseca pericolosità delle attività esercitate dalle imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)³⁴.

Ora, al di là di alcune incoerenze – che peraltro in certa misura appaiono comprensibili, quale frutto del tentativo di realizzare un compromesso tra gli antitetici vincoli comunitari e quelli imposti dalla legge delega – l'aspetto maggiormente critico della riforma del 2011, in relazione al versante della responsabilità delle persone giuridiche, è stato rappresentato dalla scelta di lasciare fuori catalogo le fattispecie codicistiche tradizionalmente (ed, in alcuni casi, forzatamente) interpretate dalla giurisprudenza in chiave di offesa all'ambiente. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'art. 674 c. p. o, ancora, al reato di disastro ambientale (ex artt. 434 e 449) e a quello di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione (ex artt. 439 e 454 c. p.). Tale scelta non si è rivelata coerente, innanzitutto, con l'espresso richiamo che proprio il legislatore delegato aveva fatto alle fattispecie di creazione giurisprudenziale all'interno della Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo. In quell'occasione, infatti, il Governo non aveva mancato di citare i suindicati articoli nel tentativo di dimostrare che il nostro ordinamento fosse già adempiente agli obblighi di tutela imposti a livello europeo. A rigor di logica, dunque, quelle stesse fattispecie sarebbero dovute entrare a far parte del catalogo dei reati presupposto³⁵.

Peraltro, l'esclusione di tali fattispecie dal catalogo dei reati presupposto è sembrata ancora più irragionevole considerato che *“l'elezione da parte della direttiva europea delle conseguenze dannose o pericolose per gli esseri umani a criterio di selezione dei fatti da sanzionare penalmente e per i quali configurare la responsabilità da reato rende(va) evidente come i reati contro l'incolumità pubblica integrabili attraverso condotte dannose per l'ambiente fossero candidati ideali all'inserimento nel nuovo catalogo introdotto dalla novella nel d. lgs. 231/2001³⁶”*.

Nondimeno, si è sottolineata la mancata previsione della responsabilità degli enti per la morte o le lesioni dovute alla realizzazione di quelle fattispecie formali inserite nel catalogo dei reati presupposto, la quale – si è detto – avrebbe permesso di colmare quel *gap* di tipicità che caratterizza le conseguenze dannose di molte condotte che, seppure non giuridicamente addebitabili all'ente, sono moralmente rimproverabili allo stesso³⁷.

In sostanza, la formulazione originaria dell'art. 25-undecies ha dato luogo ad effetti paradossali, consentendo di far scattare la responsabilità degli enti a fronte di

³⁴ Cfr. C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 11.

³⁵ V. PLANTAMURA, *ult. op. cit.* Secondo G. M. VAGLIASINDI, *Liability of legal persons and collective entities for environmental crimes in Italian law*, in *Eucrim*, 2012, p. 134, che pure condivide le ragioni sostanziali poste a fondamento della suindicata tesi, l'inclusione di tali fattispecie avrebbe potuto però comportare, sotto un profilo formale, la violazione dei limiti imposti dalla legge delega 96/2010. A giudizio dell'Autrice, infatti, tali reati hanno portata ben più generale, non limitata alla tutela dell'ambiente. A noi non sembra che questo argomento sia convincente, tenuto conto del fatto che proprio la legge delega all'art. 19 richiamava le fattispecie criminose indicate dalla direttiva, le quali sono costruite secondo il modello del reato di evento di danno e di pericolo concreto non solo per l'ambiente, ma anche per la salute dell'uomo.

³⁶ L. PISTORELLI – A. SCARCELLA, *op. cit.*, p. 28. Nello stesso senso, tra gli altri, M. MANNO, *op. cit.*, p. 236.

³⁷ M. MANNO, *op. cit.*, p. 236.

offese meno rilevanti, per arrestarsi, invece, nel passaggio verso soglie di pericolo concreto o di danno, in violazione degli artt. 117 Cost. e degli obblighi comunitari³⁸. Siffatta circostanza, peraltro, ha determinato (fino alla legge n. 68 del 2015) la creazione di un sistema di tutela asimmetrico, caratterizzato dal fatto che all'ampiezza dei reati addebitabili alle persone fisiche (per legge o per interpretazione giurisprudenziale) si è contrapposta una ristretta cerchia di reati ascrivibili agli enti, con inversione, però, del carico sanzionatorio, essendo i secondi puniti molto più severamente. Di per sé, peraltro, la diversa estensione della piattaforma della responsabilità sanzionatoria in capo alle due categorie di soggetti non è censurabile, non sussistendo alcun obbligo di equiparazione in tal senso promanante dal legislatore europeo. Eppure, a noi non sembra condivisibile la posizione di chi affermava – all'indomani dell'emanazione del d. lgs. 121/2001 – che, anche sul fronte della responsabilità delle persone giuridiche, il legislatore italiano non avesse violato le prescrizioni comunitarie in ragione, ancora una volta, della maggior tutela accordata dal nostro ordinamento al bene ambiente³⁹. Difatti, se avuto riguardo alle persone fisiche, le condotte di pericolo concreto o di danno previste dall'art. 3 della direttiva 2008/ 99/CE trovavano comunque, a torto o a ragione, una copertura nelle fattispecie di creazione giurisprudenziale, non così era per le persone giuridiche, mancando all'appello, nel catalogo dei reati presupposto, le fattispecie illecite più gravi previste dalla direttiva e richiamate espressamente dall'art. 19 della legge comunitaria 2009.

2.1.1. L'apparato sanzionatorio.

Cionondimeno, l'originaria previsione della responsabilità delle persone giuridiche ex art. 25-*undecies* d. lgs. 231/2001 è stata in grado di rispondere, almeno parzialmente, a quegli aspetti patologici dell'apparato sanzionatorio legati alla capacità degli enti di neutralizzare le conseguenze delle sanzioni pecuniarie inflitte alle persone fisiche. A tal proposito, si è acutamente osservato che la scelta minimalista e conservatrice compiuta dal nostro legislatore in sede di implementazione della direttiva sul fronte della responsabilità delle persone fisiche “*si è risolta, forse all'insaputa dello stesso legislatore nostrano in una scelta potenzialmente “rivoluzionaria” rispetto alla responsabilità da reato degli enti*”⁴⁰.

L'apparato sanzionatorio predisposto dal d. lgs. 231/2001 appare, infatti, astrattamente in grado di porre un freno alla deprecata prassi di computare tra i

³⁸ C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 16.

³⁹ Tale tesi è sostenuta da M. SCOLETTA, *op. cit.*, p. 26-27. *Contra*, tra gli altri, G. DE SANTIS, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, cit., p. 487, il quale ha affermato che “*l'elenco dei reati presupposto dell'art. 25-undecies tradisce nella sostanza la propria insufficienza rispetto alla prescrizione comunitaria mancando all'appello i più importanti delitti di danno impiegati, per tradizione giurisprudenziale consolidata, a tutela dell'ambiente*”. Sul punto si veda anche C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 15 ss. In particolare, l'Autore, mentre afferma la compatibilità con gli obblighi comunitari della scelta minimalista del nostro legislatore in riferimento alle persone fisiche, sostiene la palese violazione delle direttive in riferimento alle persone giuridiche.

⁴⁰ C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 14, 15.

normali costi di gestione il prezzo dell'irrisoria sanzione pecuniaria inflitta alla persona fisica, spingendo gli enti a dotarsi di modelli di gestione e controllo idonei a prevenire la commissione degli illeciti ambientali. Ciò per due ordini di ragioni: innanzitutto, si rilevi che gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono sottoposti a termini prescrizionali lunghi (5 anni dalla data di consumazione del reato), soggetti, peraltro, ad una disciplina civilistica degli atti interruttivi⁴¹, i cui effetti positivi potrebbero essere neutralizzati, sul fronte procedurale, dalla previsione ex art. 60 d. lgs. 231/2001⁴² non così facilmente, almeno tutte le volte in cui si sia tempestivamente proceduto alla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato⁴³.

In secondo luogo, le sanzioni pecuniarie previste in relazione a tutte le fattispecie criminose contemplate dall'art. 25-*undecies* – calcolate secondo il sistema delle quote previsto dall'art. 10 del d. lgs. 231/2001 – sono state dal legislatore fissate entro limiti minimi e massimi di una certa rilevanza. Esse, inoltre, non sono obblazionabili (ex art. 8, comma 1, lett. b del citato decreto) ed il loro ammontare, entro i limiti edittali stabiliti dal legislatore, viene concretamente determinato dal giudice secondo i parametri di commisurazione stabiliti dall'art. 11.

Certo, l'efficacia deterrente delle sanzioni deve comunque essere rapportata alle specifiche caratteristiche dell'ente cui l'illecito amministrativo sia contestato, sicché la condanna al pagamento di una certa somma di denaro potrebbe considerarsi più che sufficientemente afflittiva nei confronti delle piccole-medie imprese, mentre rischia di rivelarsi inadeguata, nonostante il parametro di commisurazione ex art. 11 co. 2, laddove posta a carico di soggetti con notevoli capacità economiche⁴⁴. Ciononostante, il giudizio sulle sanzioni pecuniarie previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ambientale nel complesso non può che essere positivo, tanto più che la stessa dottrina che rileva un tale rischio afferma poi che piccole e medie imprese costituiscono gli attori principali del sistema produttivo italiano. Anzi, si potrebbe ravvisare un eccessivo rigore sanzionatorio a carico delle imprese di piccole dimensioni, nelle quali è certamente considerevole il rischio di duplicazione sanzionatoria. All'interno di tale contesti aziendali, infatti, si assiste ad una sostanziale identificazione tra gli interessi dell'ente e quelli della persona fisica che agisce in nome e per conto della stessa. Condivisibile appare, pertanto, il rilievo di chi ha sostenuto che sarebbe stato

⁴¹ Ai sensi dell'art. 22 d. lgs. 231/2011 "interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59. Per effetto dell'interruzione inizia un nuovo termine di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta mediante contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio".

⁴² Si ricordi qui che, ai sensi dell'art. 60 d. lgs. 231/2001, non può procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo allorquando il reato da cui esso dipende si sia estinto per prescrizione.

⁴³ *Contra*, A. MANNA, *La "nuova" legislazione penale in tema di tutela dell'ambiente tra illegittimità comunitaria e illegittimità costituzionale*, cit., in particolare p. 10 ss., per il quale gli effetti di cui all'art. 22 verrebbero vanificati dall'art. 60. Ne conseguirebbe, allora, la violazione dell'obbligo di prevedere sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive anche sul fronte della responsabilità delle persone giuridiche.

⁴⁴ G. M. VAGLIASINDI, *ult. op. cit.*, p. 165.

opportuno che il legislatore tenesse conto della diversa fisionomia di tali enti nel predisporre l'apparato sanzionatorio⁴⁵.

Interessante notare che il sistema 231 consente anche di rispondere alle esigenze sottese alla funzione ripristinatoria, che pure il diritto penale ambientale dovrebbe perseguire. A tal proposito, viene in rilievo un meccanismo premiale, che prevede la riduzione della sanzione pecuniaria a favore dell'ente che, prima dell'apertura del dibattimento, abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso (art. 12 d. lgs. 231/2001). Più precisamente, in tal caso la sanzione è ridotta da un terzo alla metà. Se poi a tale circostanza si aggiunge l'adozione e l'attuazione *ex post* di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi il carico sanzionatorio si attenua ulteriormente (la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi ex art 12 co. 3), salvo il limite di 10.329 euro sotto il quale la sanzione pecuniaria non può comunque scendere.

Infine, per ciò che concerne la varietà dell'apparato sanzionatorio, va evidenziato che il legislatore delegato ha fatto un utilizzo piuttosto moderato delle sanzioni interdittive, contemplate tra le possibili tipologie di sanzioni irrogabili dall'art. 19 della legge comunitaria 2009. Tali sanzioni sono state previste soltanto relativamente ad alcuni illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonostante il carattere massimamente afflittivo delle stesse. In particolare, il d. lgs. 121/2011 ha previsto, nella sua primigenia versione, sanzioni di questo tipo in relazione al delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex art. 260 T.U.A. e ad altri reati (erroneamente indicati anche essi come delitti) ritenuti di più significativa gravità, quali quelli contemplati, in particolare, dall'art. 137 T.U.A. co. 2 e co. 5, dall'art. 256 T.U.A. co. 3, dall'art. 8 co. 1 e 2 della l. 202/2007⁴⁶.

Orbene, a fronte della contestazione di tali illeciti, il legislatore del 2011 ha previsto l'applicazione delle diverse sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 d. lgs.231/2001⁴⁷ in una misura non superiore a sei mesi e sempre che ricorrano le

⁴⁵A. MERLIN, *Tutela penale dell'ambiente*, cit., p. 66; C. PIERGALLINI, *Responsabilità degli enti e sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1353 ss.

⁴⁶ Si tratta, più precisamente, della contravvenzioni seguenti:

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato alla parte terza del d. lgs. 152/2006(art. 137 co. 2 TUA);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari e in violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo; - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 137 co. 5 TUA);
- sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti e sversamento colposo con danni permanenti, o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a part di queste (art. 8 co. 1 e 2 della l. 202/2007).

Questa scelta del legislatore di limitare a pochissime fattispecie il ricorso a sanzioni interdittive, ad avviso di A. MANNA, *ult. op. cit.*, p. 8, sarebbe spia della modesta entità riconosciuta ai reati ambientali da parte del legislatore italiano.

⁴⁷ Nello specifico si tratta dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; del divieto di contrattare con

condizioni poste in generale dall'art. 13 d. lgs. 231/2001, occorrendo, dunque, accertare la reiterazione degli illeciti (ex art. 20 d. lgs. 231/2001) oppure che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione. In quest'ultimo caso, però, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.

L'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, invece, è stata riservata esclusivamente all'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa sia utilizzata stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 TUA e all'art. 8 d. lgs. 202/2007 (art. 25 *undecies* comma 8 d.lgs. 231/2001).

Si ricordi, peraltro, che le medesime sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare ex art. 45 ss. d. lgs. 231/2001, allorché sussistano gravi indizi in merito alla responsabilità dell'ente per uno dei reati di cui all'art. 2 co. 7 d. lgs. 121/2001 e vi siano fondati e specifici elementi che facciano in concreto ritenere sussistente il pericolo della commissione di nuovi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede⁴⁸.

Tra le sanzioni principali cui vanno incontro gli enti va poi ricordata la confisca, la quale, in assenza di specifiche disposizioni da parte del d. lgs. 121/2011 in merito agli illeciti amministrativi dipendenti da reato ambientale ex art. 25-*undecies*, è regolata dagli artt. 9 e 19 d. lgs. 231/2001. Trattasi, pertanto, di una sanzione obbligatoria e autonoma, che viene sempre disposta a carico dell'ente al momento della sentenza di condanna⁴⁹ e che colpisce il prezzo o il profitto del reato presupposto, eventualmente anche in forma equivalente ex art. 19 co. 2 d. lgs. 231/2001 e, dunque, senza necessità di rispettare il cd. vincolo pertinenziale. A tal proposito, si evidenzia che mentre non desta particolari problemi la nozione di prezzo del reato presupposto – il quale si identifica con le *“cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato”* –, controversa è l'individuazione del profitto assoggettabile ad ablazione. In particolare, ci si è chiesti se il profitto oggetto di confisca possa coincidere con il mero risparmio dei costi che l'adeguamento alla normativa ambientale avrebbe comportato. Esso, d'altronde – al di là di alcuni illeciti di carattere formale che non sono in grado di produrre neppure un profitto di questo tipo – costituisce *“nella maggior parte dei casi l'effettivo vantaggio di natura patrimoniale generato dalla consumazione degli illeciti di cui si tratta, atteso che quanto*

la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

⁴⁸ Cass., 6.2.2007, D'Alessio, in *Mass. Uff.* 235845, afferma che *“in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, deve escludersi l'applicabilità, come misura cautelare, di sanzioni interdittive che non rientrino tra quelle irrogabili in via definitiva all'esito del giudizio di merito”*.

⁴⁹ Anche quando questi vada esente da responsabilità per avere adottato e attuato i modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (ex art. 6 co. 5 d. lgs. 231/2001).

ricavato dall'eventuale realizzazione dell'illecito nell'interesse di altri soggetti più correttamente deve essere classificato come prezzo del reato⁵⁰”.

Alla luce delle suindicate considerazioni, non può che concludersi che “il reato ambientale correlato all'attività d'impresa è in grado di determinare un risparmio catalogabile come profitto solo nel momento in cui quest'ultima realizza i proventi della sua attività lecita in misura superiore a quella che i costi “ambientali”, se sostenuti, gli avrebbero consentito⁵¹”. Il profitto, dunque, deve essere già stato realizzato al momento in cui si procede alla confisca, non essendo assoggettabile a quest'ultima un profitto “futuro” o una mera aspettativa di profitto.

La confisca rappresenta certamente una misura di carattere incisivo, tanto più che il profitto del reato può formare in via cautelare oggetto di un sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 53 d. lgs. 231/2001. In tal caso, peraltro, la giurisprudenza ritiene che non sia necessaria la prova dei gravi indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il *periculum* richiesto per il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato⁵².

2.1.2. Il criterio oggettivo d'imputazione della responsabilità agli enti per i reati ambientali colposi ed il problema della costruzione dei modelli organizzativi e di gestione.

Gli effetti positivi legati all'inserimento di alcune fattispecie contravvenzionali nel catalogo dei reati presupposto per effetto del d. lgs. 121/2011, del resto, non può dirsi che siano minati a causa di un presunto problema di compatibilità del criterio oggettivo di imputazione della responsabilità ex d. lgs. 231/2001 con la configurazione colposa dei reati in questione. Nonostante in passato, proprio per le suindicate ragioni,

⁵⁰ L. PISTORELLI - A. SCARCELLA, *op. cit.*, p. 32, sottolineano che il problema del profitto confiscabile nei reati ambientali è un profilo raramente affrontato dalla giurisprudenza, la quale si è piuttosto occupata (in qualche occasione) della definizione del profitto in quanto fine che caratterizza il dolo specifico del reato di cui all'art. 260 TUA. Sotto questo profilo, la Suprema Corte ha più volte ribadito come il profitto perseguito dall'autore del delitto menzionato possa consistere anche nella semplice riduzione dei costi aziendali. Sul punto, va richiamata una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 26654 del 2008) che, da un lato, identifica il profitto sequestrabile/confiscabile nell'ambito del sistema 231 con “il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto” e, dall'altro lato, precisa che questo non possa identificarsi *tout court* con il reddito d'impresa conseguito nel periodo in cui l'ente non risulti eventualmente in linea con le misure richieste dalla legge. Come statuito dai giudici di legittimità, occorre, infatti, che si registri un ricavo “non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere”, vale a dire un risultato economico positivo determinato dalla contestata condotta. In proposito, cfr. ancora G. CASARTELLI, *La responsabilità, cit.*, p. 13 ss.

⁵¹ Tra i sostenitori di questa tesi, tra gli altri, L. PISTORELLI, A. SCARCELLA, *op. cit.*, p. 32; G. CASARTELLI, *op. cit.*, p. 12.

⁵² Sottolinea quest'aspetto G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo il D. Lgs. 121/2011 di attuazione della direttiva 2008/99/CE, cit.*, p. 690. In giurisprudenza si vedano Cass., Sez. VI, 31 maggio 2012, Codelfa s.p.a., in *www.rivista231.it*; Cass., Sez. II, 16 febbraio 2006, in *Mass. Uff.* n. 233373; Trib. Milano, 23 aprile 2009, in *Foro ambr.*, 2009, p. 358.

si soleva dire che la mancata estensione del sistema 231 ai reati ambientali costituisca un vuoto “*simbolicamente molto grave, ma realisticamente e concretamente meno grave*”⁵³, è questo un problema superabile. Invero, è ragionevole ritenere che in relazione ai reati ambientali troverà applicazione la soluzione già proposta da un nutrito filone dottrinale e giurisprudenziale all'indomani dell'introduzione dell'art. 25-*septies* nel d. lgs. 231/2001 che – includendo nel catalogo dei reati presupposto l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime dipendenti dalla violazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁵⁴ – aveva già posto il problema dell'adattabilità del suindicato criterio alle fattispecie colpose.

In particolare, in quell'occasione *l'impatto* era stato superato attraverso un *escamotage* interpretativo, consistente, più precisamente, nell'individuare il punto di riferimento dell'interesse o vantaggio non nell'evento morte o lesioni (cd. evento esterno), ma nel cd. evento interno, ovvero nella condotta violativa delle regole cautelari deprivata del suo evento naturalistico⁵⁵.

Orbene, si ritiene che una tale soluzione a maggior ragione dovrebbe valere per i reati ambientali, considerato che per lo più sono strutturati sotto forma di reati di pura condotta e non di evento. Anzi, si è detto, “*che proprio in relazione a queste ipotesi emerge chiaramente l'autonomia e la distinzione funzionale tra il criterio imputativo dell'interesse e quello del vantaggio*”⁵⁶.

⁵³ A. L. VERGINE, *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale?*, cit., p. 12.

⁵⁴ Anche questi, per le medesime ragioni addotte a giustificazione dell'esclusione dei reati ambientali, erano stati lasciati fuori dal d. lgs. 231/2001 al momento della sua entrata in vigore.

⁵⁵ È questa la soluzione accolta dalla giurisprudenza di merito nella nota pronuncia relativa al caso Thyssenkrupp, in cui si afferma che “*collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento, bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrispond(e) ad una corretta applicazione della norma ai reati colposi, in particolare a quello di cui all'art. 589 c. p.*” Così, Corte d'Assise di Torino, sez. II, 15 aprile 2011. In questa direzione si pone peraltro un nutrito filone della giurisprudenza di merito: Trib. Trani, sez. Molifetta, 11 gennaio 2010, Truck Center e altri, in *Le Società*, 2010, p. 116 ss; Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010, in *penalecontemporaneo.it*; Trib. Cagliari, 4 luglio 2011, n. 1188, Saras, in *Le società*, 2011, p. 1349. In dottrina tra i sostenitori di questa tesi si veda, tra gli altri, D. PULITANÒ, *La responsabilità da reato degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002 p. 415 ss.; C. SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società*, in *Riv. giur. Amb.*, 2008, p. 161; F. D'ARCANGELO, *La responsabilità da reato degli enti per infortuni sul lavoro*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2008, p. 64 ss.; M. SCOLETTA, *Responsabilità ex crimine dell'ente e delitti colposi d'evento: la prima sentenza di condanna*, in *Le società*, 2010, p. 1123 ss.; T. EPIDENDIO, *art. 5 – responsabilità dell'ente*, in A. GIARDA, E. M. MANCUSO, G. SPANGHER, G. VARRASO (cur.), *Responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano, 2007, p. 38 ss. Nel solco di tale filone si veda anche R. BRICHETTI, L. PISTORELLI, *Imprese responsabili: scattano le sanzioni pecuniarie*, in *Guida dir.*, 38, 2011, p. 48 ss., per i quali, in realtà, l'unico criterio rilevante in relazione a questa tipologia di reati consisterebbe nel vantaggio – da valutarsi *ex post* – il quale si traduce ora in un risparmio di spesa, ora in un risparmio di tempi per non essersi adeguati alla normativa antinfortunistica. Per una panoramica delle diverse varianti della suindicata tesi – tese ora a valorizzare il parametro del vantaggio, ora ad obiettivizzare la nozione di interesse – e delle critiche alla stessa si rinvia a G. DE SIMONE, [La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri \(oggettivi\) d'imputazione](#), in *questa Rivista*, 28 ottobre 2012.

⁵⁶ Cfr. M. SCOLETTA, *ult. op. cit.*, p. 28. Secondo L. PISTORELLI, A. SCARCELLA, *op. cit.*, p. 30, il fatto che si sia in presenza di illeciti di pura condotta, unitamente alla mancata riformulazione dei criteri d'imputazione,

In particolare, secondo tale orientamento dottrinale, il primo criterio suindicato dovrebbe trovare applicazione al fine di imputare la responsabilità all'ente allorquando l'illecito sia commesso in forma dolosa: in tal caso, dunque, occorrerebbe valutare, in una prospettiva *ex ante*, se la condotta illecita sia stata non soltanto finalisticamente orientata, ma anche obiettivamente idonea, alla realizzazione di profitti economici altrimenti non realizzabili o, comunque, di un risparmio sui costi di gestione. L'operatività del secondo criterio suindicato, invece, andrebbe circoscritta agli illeciti contravvenzionali commessi in forma colposa, essendo la colpa strutturalmente incompatibile con la direzionalità finalistica della condotta. In tali casi *“occorrerà, pertanto, valutare se dalla realizzazione del fatto illecito l'ente abbia comunque conseguito un profitto che, per giocare un reale (e non apparente) ruolo di “filtro” ascrittivo della responsabilità, dovrebbe essere quantomeno apprezzabile economicamente, non irrilevante in termini quantitativi e direttamente riconducibile alla commissione del reato*⁵⁷”.

In tal modo si identifica la colpa da reato dell'ente con la pura e semplice colpa o colpevolezza di organizzazione, sicchè *“l'interesse o il vantaggio potrebbero essere ravvisati già sulla base di una mancata o inadeguata adozione del modello organizzativo e di gestione*⁵⁸”.

Del resto, quanto detto sembrerebbe trovare conferma nelle statuizioni della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali la mancata adozione dei modelli organizzativi in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi indicati dalla legge è sufficiente ai fini della rimproverabilità dell'ente⁵⁹.

Alla luce di siffatto orientamento giurisprudenziale e tenuto, altresì, conto dell'ingente carico sanzionatorio cui vanno incontro le persone giuridiche nel caso di condanna, non può allora che affermarsi la sostanziale obbligatorietà dell'implementazione di modelli di gestione e controllo, a dispetto della loro formale facoltatività.

Orbene, proprio in riferimento ai modelli in questione, in dottrina si è criticamente rilevato (tanto più in ragione della loro sostanziale obbligatorietà) che sarebbe stato opportuno che il legislatore dettasse un contenuto minimo dei *compliance programs* idonei a prevenire i reati ambientali, al pari di quanto fu fatto al momento dell'introduzione dell'art. 25-*septies*. In quell'occasione, infatti, fu stabilita una presunzione di conformità legale per quei modelli definiti conformemente o alle linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al *British standard* OHSAS 18001:2007 (art 30 d. lgs. 81 del 2008).

Considerata la complessità e l'elevato tecnicismo della materia ci si aspettava, invero, un intervento analogo in materia di reati ambientali, ovverosia che il legislatore della riforma tenesse conto del fatto che anche in tale settore esistono *standards* internazionali e norme tecniche che certificano la corretta realizzazione di un sistema di

sarebbe indice della volontà del legislatore di interpretare il concetto di interesse in senso oggettivo e di correlare quest'ultimo alla condotta tenuta dall'agente qualificato nell'ambito dell'attività svolta.

⁵⁷ M. SCOLETTA, *ult. op. cit.*, p. 28.

⁵⁸ Cfr. G. CASARTELLI, *op. cit.*, p.12.

⁵⁹ Cass., Sez. VI, sentenza n. 36083 del 9 luglio 2009.

gestione ambientale, quali le certificazioni ISO 14001 e il regolamento EMAS, attraverso le quali un'impresa decide volontariamente di tenere sotto controllo le prestazioni ambientali delle proprie attività e si impegna in modo sistematico a migliorarle, nonché a sottoporsi alla valutazione di un soggetto certificatore (esterno alla organizzazione) che procede alla periodica verifica del rispetto della normativa da parte dell'organizzazione aziendale.

Sul punto va comunque dato atto del fatto che il sistema di gestione ambientale e il modello organizzativo e di gestione ex d. lgs. 231 non sono perfettamente coincidenti.

Ed invero, il primo prevede sì le fasi di valutazione, gestione e controllo del rischio, ma non offre alcuna indicazione in ordine alla realizzazione di un organismo di vigilanza, né alle procedure per la regolazione dei flussi informativi nei suoi confronti, né tantomeno in relazione alla predisposizione di sistemi disciplinari e sanzionatori.

Ciononostante, è fuor di dubbio che sistemi di gestione ambientale quali quelli richiamati possano comunque fornire un importante ausilio per le imprese che intendano dotarsi dei modelli organizzativi richiesti dal d. lgs. 231/2001.

3. La legge n. 68 del 2015: l'abbandono del paradigma contravvenzionale?

Alle criticità del d. lgs. 121/2011 sul fronte dell'attuazione degli obblighi di tutela penale dell'ambiente promananti dal legislatore comunitario ha posto rimedio la legge n. 68 del 2015, che (come già anticipato) si discosta per molti aspetti dalle tradizioni legislative in materia di tutela penale dell'ambiente.

La novella non solo per la prima volta ha introdotto un apposito titolo dedicato ai reati ambientali all'interno del codice penale, ma ha fatto altresì ricorso a fattispecie delittuose d'evento (di danno e di pericolo concreto) severamente punite, *"ponendo la criminalità ambientale tra i reati di fascia medio-alta, fornendo agli investigatori e alla magistratura, anche tramite l'applicabilità di discipline processuali e ablatorie ritagliate sulla criminalità organizzata, strumenti teoricamente assai incisivi nella fase delle indagini e della assicurazione dei proventi dei reati"*⁶⁰.

⁶⁰C. RUGA RIVA, [Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera](#), in questa Rivista, 22 gennaio 2014. Per un'analisi d'insieme della riforma in materia di reati ambientali e per un esame delle singole fattispecie si rinvia a L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 197 ss.; P. MOLINO, *La riforma dei delitti contro l'ambiente*, Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, in [www.cortedicassazione.it](#); C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; L. MASERA, [I nuovi delitti contro l'ambiente](#), in questa Rivista, 17 dicembre 2015; P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015; G. DE SANTIS, *La tutela penale dell'ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 6, 2015, p. 2075 ss.; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in [www.lexambiente.it](#); A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 5, 2014, p. 457 ss. La novella, introducendo nel codice penale fattispecie delittuose di danno e di pericolo concreto, si inserisce nel solco di un percorso già avviato quando ancora

In particolare, sono state introdotte fattispecie volte a punire le più gravi forme di compromissione e di deterioramento delle matrici ambientali, a prescindere dall'offesa all'integrità fisica delle persone; sono state, altresì, previste circostanze aggravanti *ad hoc* ex artt. 452-*octies* e *novies*, meccanismi premiali in caso di ravvedimento operoso, misure ablatorie e ripristinatorie, quali diverse forme di confisca (diretta, per equivalente, di valori ingiustificati), il ripristino dello stato dei luoghi e le pene accessorie ex art. 32-*quater* del codice penale.

La riforma, dunque, abbandona la strada del modello di tutela anticipata che, invece, il legislatore del 2011 era stato costretto a battere. La legge n. 68 non procede, invero, al ripensamento dell'apparato sanzionatorio a presidio delle contravvenzioni ambientali, presupposto imprescindibile per la realizzazione della supposta tutela più avanzata⁶¹.

Sul punto, anzi, la novella in commento prevede l'introduzione di un meccanismo estintivo che, pur essendo condivisibilmente ispirato ad una logica ripristinatoria⁶², è stato definito un "*non sense che si dimostra...di ambito di operatività talmente ridotto e di applicabilità pratica talmente difficile, da sembrare destinato a certa non utilizzazione*"⁶³. Affermazione, quest'ultima, forse troppo perentoria, ma di cui è condivisibile lo scetticismo di fondo. A parere di chi scrive, infatti, verosimilmente il meccanismo prescrittivo-estintivo introdotto dalla novella non sembra destinato a trovare applicazione così facilmente e ampiamente come, *prima facie*, si potrebbe anche essere indotti a ritenere.

In particolare, è stata inserita nel codice dell'ambiente una parte settima – rubricata "*disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell'ambiente*" – le cui disposizioni andrebbero applicate alle contravvenzioni in materia ambientale previste dal d. lgs. 152/2006 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (art. 318-*bis* T.U.A.).

la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente era una mera proposta di direttiva. Si fa riferimento al d.d.l. del 24.4.2007 che – parafrasando Muscatiello – aveva fatto sperare nell' "*arrivo di Godot*". Così V. B. MUSCATIELLO, *Aspettando Godot*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1531, il quale aveva affermato: "*Godot sta arrivando... Alcuni tratti sono sufficientemente nitidi, e recano le piacevoli sembianze della forma delittuosa e della responsabilità delle persone giuridiche. Altri un pò sfumati, solo in parte somiglianti con le somaticità delle indicazioni sovranazionali. Materiali vs sostanze; deterioramento vs compromissione; danno rilevante vs durevole e rilevante; grave negligenza vs colpa: la trasposizione della terminologia crea piccole discrasie semantiche sulle quali sarà il caso di riflettere, e così sulla scelta delle sanzioni sulla quale le affinità appaiono più problematiche*". Per un'analisi del disegno di legge delega in questione si rinvia anche a A. MANNA, V. PLANTAMURA, *Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1075 ss.; E. LO MONTE, *Uno sguardo allo schema di legge delega per la riforma dei reati ambientali: nuovi orchestrali per vecchi spartiti?*, cit., p. 55 ss.

⁶² C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p. 74-75.

⁶³ A. L. VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del d. d. l. n. 1345/2013*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2014, p. 450. Anche chi ha salutato favorevolmente l'introduzione di tale meccanismo estintivo, ritenendo che la nuova normativa sia "*idonea a garantire una tutela effettiva rispetto al persistere e al progredire situazioni ambientali rischiose*", ha di fatti evidenziato che l'effettività della tutela dipende in pratica dalla tenuta del complesso sistema amministrativo. Così C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p. 75.

Orbene, al di là del fatto che nella norma scompare qualsiasi riferimento agli illeciti amministrativi pur citati nella rubrica, non sembra, innanzitutto, chiaro a quali reati ambientali il legislatore intenda riferirsi. *Prima facie*, sembrerebbe che tale meccanismo estintivo involga la stragrande maggioranza delle contravvenzioni ambientali, atteso che queste sono strutturate sotto forma di reati di pericolo astratto o presunto, salvo che si accerti che dalla condotta sia derivato un pericolo concreto ed attuale per il bene protetto. Invero, “*la valutazione va fatta in concreto, non sulla base della struttura della fattispecie*”, tant’è che, *a contrario*, anche un reato di pericolo concreto potrebbe essere interessato dal meccanismo estintivo laddove, a causa di circostanze materiali, il pericolo non sia attuale⁶⁴.

Tuttavia, se si parte dal presupposto che lo scopo della prescrizione impartita dall’organo accertatore è quello di fare cessare lo stato di antiigiuridicità e che per regolarizzazione si intende, dunque, la possibilità per il trasgressore di elidere situazioni illecite non completamente esaurite e non già la mera condotta diretta a far cessare gli effetti permanenti di un reato istantaneo già perfezionatosi, il meccanismo prescrittivo-estintivo dovrebbe teoricamente trovare applicazione solo ed esclusivamente in relazione a reati di natura permanente⁶⁵.

Poiché, però, ragionando in questi termini si finirebbe per precludere “*una chance premiale a chi prima e più efficacemente ha agito*”⁶⁶, autorevole dottrina ha sostenuto – sulla falsariga delle conclusioni cui è giunta la Corte costituzionale con riferimento al meccanismo analogo previsto nel settore della sicurezza sul lavoro – che del meccanismo prescrittivo possa beneficiare anche il contravventore che abbia spontaneamente provveduto ad eliminare l’offesa (o i suoi effetti) prima ancora dell’intervento dell’organo accertatore. L’organo di vigilanza sarebbe in tal caso chiamato ad imporre una prescrizione “*ora per allora*”, a prescindere dalla natura permanente o istantanea (eventualmente con effetti permanenti) dell’illecito. In questa direzione sembrano, del resto, muoversi anche le linee guida adottate da diverse Procure della Repubblica all’indomani dell’emanazione della legge n. 68 del 2015⁶⁷. È questa una lettura che potrebbe apparire forzata, ma che in realtà, oltre che essere ispirata al principio di eguaglianza di rilievo costituzionale, non è del tutto priva di appigli normativi, considerata la formulazione ambigua del comma terzo dell’art. 318-ter T.U.A., il quale, in particolare, prevede la possibilità per l’organo accertatore di imporre misure atte non soltanto a far cessare situazioni di pericolo, ma anche la

⁶⁴ Così C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p. 76.

⁶⁵ È questa la tesi sostenuta da M. C. AMOROSO, [La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?](#), in *questa Rivista*, 5 novembre 2015, in particolare si veda p. 6 ss.

⁶⁶ Cfr. C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., p. 78, il quale, però, ritiene che il meccanismo prescrittivo possa operare anche nell’ulteriore e diversa ipotesi in cui sia accertata una contravvenzione di natura istantanea, anche con effetti permanenti, di cui l’autore abbia già provveduto ad eliminare l’offesa o i suoi effetti.

⁶⁷ Si vedano a titolo esemplificativo le linee guida adottate dalle Procure di Siena, Trento, Civitavecchia. Cfr. M. C. AMOROSO, *op. cit.*, p. 13.

prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. La norma, dunque, sembrerebbe prendere in considerazione anche gli effetti della condotta illecita.

Ciononostante, l'ambito di operatività della nuova disciplina risulta circoscritto innanzitutto perché – in ossequio al principio “*ad impossibilia nemo tenetur*” – il meccanismo prescrittivo non potrebbe operare nei casi in cui il rispetto della prescrizione non dipenda unicamente dal trasgressore (ovviamente nei casi in cui questi sia stato previamente individuato), come nell'ipotesi in cui sia necessario acquisire provvedimenti autorizzativi. Manca, invero, nella disciplina in commento una norma analoga all'art. 20, co. 1, d. lgs. 758/1994, il quale prevede la possibilità di concedere una proroga quando il ritardo nell'adempimento sia dovuto a circostanze non imputabili al contravventore.

Inoltre, non è chiaro se la parte *sesta-bis* T.U.A. sia applicabile alle sole contravvenzioni punite con l'ammenda (anche in alternativa all'arresto) oppure anche agli illeciti puniti esclusivamente con la pena detentiva o quelli per i quali è cumulativamente prevista la pena dell'arresto e dell'ammenda⁶⁸. Restano, invece, sicuramente fuori dal campo di applicazione della nuova disciplina quelle fattispecie offensive delle risorse urbanistiche e paesaggistiche, pur richiamate dall'art. 318-*bis* T.U.A., in quanto collocate al di fuori del Testo Unico Ambiente⁶⁹.

Al di là delle difficoltà che si registrano sul fronte dell'individuazione delle contravvenzioni interessate dal procedimento prescrittivo-estintivo, ciò che più rende scettici in ordine all'effettiva utilità della nuova disciplina è, innanzitutto, il fatto che il meccanismo di accertamento dell'infrazione sembra non tener conto delle peculiarità del danno ambientale, il quale normalmente è il frutto di condotte seriali e reiterate nel tempo: difficilmente, infatti, una singola condotta è in grado di produrre delle conseguenze immediatamente percepibili in termini di offesa al bene ambiente. Si consideri poi che il procedimento prescrittivo-estintivo richiede una preparazione tecnica di alto livello in qualsiasi settore ambientale da parte degli organismi di vigilanza, siano essi soggetti della polizia giudiziaria o funzionari amministrativi investiti delle funzioni della polizia giudiziaria. Questi sarebbero tenuti, in particolare, a verificare, al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'insussistenza di un danno o di un pericolo concreto per le risorse ambientali.

Da tale preventiva e complessa verifica discenderebbe l'obbligo per gli stessi non solo di comunicare la *notitia criminis* al P.M., ma anche di imporre al contravventore specifiche prescrizioni volte all'eliminazione dell'infrazione, con correlativa definizione dei tempi di adempimento, eventualmente prorogabili in presenza di determinati presupposti⁷⁰. Verificato positivamente l'adempimento delle

⁶⁸ Favorevole all'applicazione del procedimento estintivo anche alle contravvenzioni punite cumulativamente con la pena pecuniaria e con quella detentiva è M. C. AMOROSO, *op. cit.*, p. 4 ss.

⁶⁹ Fuori luogo è, dunque, il riferimento che l'art. 318-*bis* fa alle contravvenzioni in materia urbanistica e paesaggistica. Cfr. C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 78.

⁷⁰ Nelle more della verifica dell'adempimento/inadempimento delle prescrizioni imposte dall'organo di vigilanza, peraltro, il procedimento penale è sospeso, ancorché la sospensione non precluda al P.M. di

prescrizioni nei termini imposti e ammesso il contravventore a pagare in sede amministrativa il quarto del massimo dell'ammenda, l'organo di vigilanza dovrebbe, infine, darne comunicazione al P.M., il quale conseguentemente provvederà a chiederne l'archiviazione. Se nei termini previsti, invece, l'ingiunto non dovesse adempiere le prescrizioni impostegli, sarà sempre cura dell'organo accertatore avvisare il P.M., il quale procederà all'esercizio dell'azione penale, fatta salva, ovviamente, la possibilità in sede processuale di chiedere l'oblazione discrezionale dell'art. 162-*bis* c.p., pur essa causa estintiva del reato⁷¹.

In definitiva, stante le caratteristiche del danno ambientale, la complessità del meccanismo estintivo e le elevate competenze tecniche richieste all'organo accertatore, condivisibili sono le critiche di chi accusa il legislatore di "*sciatteria redazionale*", oltre che di non aver sufficientemente valutato le norme proposte in termini di "*effettiva praticabilità ed efficacia*"⁷².

Non sembra dunque che si possa parlare di un vero e proprio abbandono del paradigma contravvenzionale nel settore della tutela penale dell'ambiente, salva ovviamente la possibilità di applicare ai "vecchi" illeciti la nuova causa di non punibilità ex art. 131-*bis* del codice penale.

I nuovi ecolittici, invece, contribuiscono – almeno astrattamente e con gli opportuni aggiustamenti – a restituire alla normativa in materia efficacia sotto il profilo general-preventivo, stante la severità delle pene per essi previste ed il raddoppio dei termini prescrizionali rispetto a quelli ordinari di cui all'art. 157, co. 6 del codice penale⁷³.

A tal proposito, si è, però, criticamente osservato che la previsione di termini prescrizionali così lunghi rischia di essere un mero "*escamotage simbolico*", tenuto conto proprio della natura di reati di danno dei nuovi delitti e della difficile provabilità in giudizio di macro-eventi che risultano essere il frutto di una pluralità di fattori concomitanti⁷⁴. Sotto questo profilo, l'aver affiancato al danno il pericolo appare, peraltro, una scelta "*non risolutiva delle difficoltà connesse all'accertamento del nesso causale in materia ambientale, soprattutto quando le condotte che vengano in rilievo non consistano*

presentare richiesta di archiviazione né di compiere atti urgenti di indagine preliminare, di disporre il sequestro ex artt. 321 c.p.p. o di assumere delle prove con incidente probatorio.

⁷¹ Al fine di consentire la più ampia operatività del meccanismo estintivo, il legislatore si è peraltro preoccupato di disciplinare anche l'ipotesi in cui sia direttamente il P.M. a prendere notizia di una contravvenzione ovvero a riceverla da privati o da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio diversi da quelli chiamati ad esercitare le funzioni di organo di vigilanza: in tal caso, l'art. 318-*quinquies* dispone che il P.M. dia comunicazione dell'illecito a quest'ultimo di modo che si possa procedere secondo quanto prescritto dagli artt. 318-*bis* ss.

⁷² A. L. VERGINE, *ult. op. cit.*, p. 451.

⁷³ In base alla disciplina ordinaria gli illeciti in questione si prescriverebbero comunque in tempi piuttosto lunghi, rispettivamente fissati in sei e venti anni (senza considerare gli atti interruttivi)

⁷⁴ A. L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D. d. l. 1345/2014 sui delitti ambientali*, cit., p. 448, 449.

nella reiterata e perdurante violazione di regole cautelari preventive, ma siano contributi isolati e parcellizzati al processo causale che conduce all'evento⁷⁵".

Smussando tali rilievi critici, si è però giustamente affermato che la pur difficile provabilità in giudizio di eventi di danno o di pericolo di tal tipo potrebbe costituire l'occasione per dar vita ad *"accesi dibattiti tra consulenti e periti, fornendo ulteriore stimolo all'annoso dibattito intorno al ruolo della scienza nel processo⁷⁶".*

3.1. Il nuovo art. 25-undecies del d. lgs. 231/2001: la quadratura del cerchio.

Concentrando l'attenzione sull'aspetto innovativo che più ci interessa, la legge n. 68 del 2015 ha previsto l'inserimento dei nuovi delitti ambientali all'interno del D. Lgs. 231/2001, così colmando il più rilevante vuoto di tutela che – come abbiamo avuto modo di rilevare – il d. lgs. 121/2011 aveva lasciato sul versante della responsabilità delle persone giuridiche.

In particolare, vengono inseriti tra i reati presupposto i delitti di disastro e di inquinamento ambientale (anche nella forma colposa), quello di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività ed, infine, i delitti associativi aggravati dalla circostanza di cui all'art. 452-octies c.p.⁷⁷.

⁷⁵ L. SIRACUSA, *ult. op. cit.*, p. 223.

⁷⁶ C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 7, il quale ha piuttosto evidenziato l'opportunità di procedere ad una rivisitazione dei termini prescrizionali per le tante fattispecie contravvenzionali "falcidiate" dai termini prescrizionali brevi.

⁷⁷ L'art. 25-undecies, pertanto, oggi risulta così formulato: 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da

Resta, invece, inspiegabilmente fuori dal catalogo dei reati presupposto il nuovo delitto di omessa bonifica, il quale – nell’ottica della funzione ripristinatoria svolta dal diritto penale ambientale – avrebbe meritato di essere preso in considerazione, tanto più che la corrispondente ipotesi contravvenzionale figura nella norma in commento fin dalla sua originaria formulazione.

La mancata menzione del delitto di cui all’art. 452-*terdecies* c.p. tra i reati presupposto, d’altronde, appare palesemente in contrasto con la logica ripristinatoria che anima fortemente la riforma del 2015, come testimonia innanzitutto l’introduzione di una disposizione di tipo premiale a favore di chi, avendo commesso uno dei nuovi ecodelitti o il reato di cui all’art. 416 aggravato dalle circostanze ex art. 452-*octies* c.p. o, ancora, il delitto di cui all’art. 260 T.U.A., ponga in essere interventi di ripristino e di bonifica. Tali interventi figurano oggi tra i presupposti dell’ottenimento della diminuzione di pena (art. 452-*decies* c.p.): si tratta di una novità che costituisce un segno evidente della volontà del legislatore di perseguire la funzione ripristinatoria del diritto ambientale con le lusinghe del premio, prima ancora che con la minaccia di

centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

sanzioni accessorie conseguenti alla condanna⁷⁸. D'altronde, anche quando il soggetto condannato non dovesse procedere spontaneamente in questo senso, il ripristino è comunque garantito dall'art. 452-*duodecies* del codice penale. Tale norma statuisce, infatti, che il giudice disponga a carico del condannato per uno dei nuovi ecodelitti il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.

Tornando al catalogo dei reati presupposto, considerato che il contesto aziendale rappresenta terreno fertile per la consumazione di illeciti ambientali, sarebbe stato preferibile annoverare tra i reati presupposto anche la fattispecie di impedimento di controllo ex art. 452-*septies* c.p., reato cd. sbarramento, che incrimina condotte di ostacolo all'accesso e alla vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli ambientali, oltre che a quelli di sicurezza e di igiene sul lavoro. Tuttavia, tenuto conto sia del fatto che la disposizione in commento ha natura sussidiaria sia della circostanza che la fattispecie appare diretta a tutelare non l'ecosistema in sé, ma la funzione amministrativa di governo dell'ambiente, il silenzio normativo sul punto non appare poi così grave.

Ad avviso di chi scrive, non sembra neppure così significativa la mancata menzione della fattispecie problematica di cui all'art. 452-*ter* c.p. – rubricato *“morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”* –, nonostante uno dei rilievi critici mossi nei confronti dell'art. 25-*undecies* nella sua versione originaria si appuntasse proprio sulla mancata previsione della responsabilità degli enti per la morte o le lesioni dovute alla commissione di illeciti ambientali.

Si consideri, innanzitutto, che l'art. 25-*undecies* contempla comunque il delitto di disastro ambientale, il quale si configura non solo nel caso di alterazione irreversibile o di difficile reversibilità dell'equilibrio di un ecosistema, ma anche nell'ipotesi di *“offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”*. Risultano, pertanto, piuttosto circoscritti i margini di operatività dell'art. 452-*ter* c.p.: questo, in effetti, sembra destinato a trovare applicazione *“solo nella ipotesi – difficile da immaginare nella pratica – di un condotta di inquinamento che abbia cagionato, come effetto non voluto, morti o feriti, senza però che il suo manifestarsi costituisse quanto meno un'esposizione a pericolo della pubblica incolumità”*⁷⁹.

Peraltro, è statisticamente più probabile che morte o lesioni di persone derivino dal ben più grave delitto di disastro ambientale che da quello di inquinamento ambientale, tant'è che *“la norma di cui all'art. 452-ter suscita qualche interrogativo, nella misura in cui non si rinviene una analoga previsione anche con riferimento al reato di disastro che, per definizione, rappresenta un fatto di inquinamento ambientale dagli effetti appunto*

⁷⁸ A tale ultimo proposito, si ricordi infatti che diversi reati ex art. 25-*undecies* del d. lgs. 231/2001 prevedono le misure ripristinatorie come obblighi nascenti dalla sentenza di condanna o di patteggiamento (si pensi, a titolo esemplificativo, ai reati di discarica abusiva e di traffico organizzato di rifiuti ex artt. 256 co. 3 e 260 co. 4 TUA).

⁷⁹ P. MOLINO, *op. cit.*, p. 14.

“disastrosi” e come tale con maggiori potenzialità aggressive nei confronti della incolumità fisica delle persone⁸⁰”.

D’altro canto, non è neppure pacifica la natura di fattispecie autonoma di reato dell’illecito di cui all’art. 452-*ter*. Si potrebbe, invero, ipotizzare che l’art. 452-*ter* c.p. sia comunque implicitamente richiamato dal legislatore, sostenendone la natura circostanziale rispetto alla fattispecie-base di inquinamento ambientale ex art. 452-*bis* c.p., espressamente richiamata dal citato art. 25-*undecies*. La mancata inclusione della fattispecie di *“morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale”* tra i reati presupposto rappresenterebbe, in effetti, un segno ulteriore della volontà del legislatore di attribuirle natura di circostanza aggravante rispetto all’art. 452-*bis* c.p., unitamente al fatto che nessun richiamo all’art. 452-*ter* c.p. viene fatto nell’ambito delle disposizioni che si occupano del raddoppio dei termini prescrizionali, della confisca e delle disposizioni processuali dettate dalla legge n. 68 del 2015⁸¹.

Per il resto, immutato è rimasto il quadro dei reati presupposto delineato dal d. lgs. 121/2011, così come invariate sono rimaste le sanzioni per essi previste, non avendo la legge n. 68 del 2015 colto l’occasione per rimediare a quelle incongruenze in cui era (inevitabilmente) caduto il legislatore in sede di attuazione delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Focalizzando, adesso, l’attenzione sul profilo sanzionatorio della responsabilità degli enti per i nuovi ecodelitti, piuttosto severe – se non anche eccessive e suscettibili di dar luogo a vere e proprie duplicazioni sanzionatorie laddove applicate a piccole imprese – sono le sanzioni pecuniarie previste, comprese in particolare tra 250 quote e 600 quote per l’inquinamento ambientale doloso; tra 400 e 800 quote per il disastro ambientale doloso; tra 300 e 1000 quote per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-*septies*; tra 250 e 600 quote per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività; tra 200 e 500 quote per l’inquinamento e il disastro ambientale nella forma colposa. Cornice edittale, quest’ultima, che giustamente presta il fianco a rilievi critici sul fronte del rispetto del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità: il disastro e l’inquinamento ambientale, invero, sono fatti ai quali il legislatore, sul versante della responsabilità delle persone fisiche, attribuisce chiaramente un diverso disvalore, anche quando commessi nella forma colposa, prevedendo per essi delle pene significativamente differenziate⁸². Condividendo tali perplessità, ad avviso di chi scrive meglio avrebbe fatto il legislatore a mantenere ferma la previsione dell’originario disegno di legge, il quale, a fronte del disastro e dell’inquinamento colposo, contemplava la riduzione di

⁸⁰ P. MOLINO, *op. cit.*, p. 13.

⁸¹ Cfr. C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 20-21, il quale, però, ne afferma la natura di delitto aggravato dall’evento, strutturato sulla falsariga dell’art. 586 del codice penale e sottratta al gioco del bilanciamento tra circostanze. In questo senso deporrebbero il fatto che le morti o lesioni sono inserite in un articolo distinto e con un proprio *nomen juris*; la circostanza che le pene previste dall’art. 452-*ter* sono autonomamente individuate e, ancora, l’espressa previsione di aggravanti nell’ambito dell’art. 452-*bis* comma 2 del codice penale.

⁸² C. RUGA RIVA, *ult. op. cit.*, p. 70, 71.

un terzo della sanzione pecuniaria rispettivamente prevista per i corrispondenti reati nella forma dolosa⁸³.

Continuando l'esame delle sanzioni, ancora una volta il legislatore si mostra cauto nell'utilizzo delle misure interdittive, le quali, nel testo di legge definitivamente approvato, sono previste esclusivamente in relazione ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, peraltro soltanto laddove commessi nella forma dolosa e in ogni caso in misura non superiore ad un anno per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 452-*bis* c.p. (in deroga, dunque, alla regola generale ex art. 9 co. 2 d. lgs. 231/2001, che fissa il limite massimo di durata in due anni). Sfumano così le preoccupazioni di chi, all'indomani dell'approvazione della proposta di legge da parte della Commissione giustizia della Camera, aveva messo in evidenza che in concreto tali misure si sarebbero potute rivelare financo eccessive, nella misura in cui, soprattutto in presenza di inquinamenti occasionali e colposi, erano potenzialmente in grado di "bloccare" l'ente per un lasso di tempo sufficiente ad estrometterlo dal mercato⁸⁴. L'originaria proposta di legge, infatti, contemplava le misure interdittive anche a fronte dei reati di disastro e di inquinamento ambientale nella forma colposa.

Peraltro, anche in relazione all'ipotesi in cui tali reati siano commessi nella forma dolosa, è comunque possibile rintracciare un correttivo all'afflittività delle misure interdittive ed alle pesanti conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione. Rileva, in particolare, l'art. 17 del D. Lgs. 231/2011 in forza del quale le sanzioni interdittive non si applicano allorché l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, abbia: 1) risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia efficacemente adoperato in tal senso; 2) adottato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In conclusione, la previsione della responsabilità degli enti per i reati ambientali costituisce una novità di una certa rilevanza potenzialmente in grado di imprimere effettività al sistema di tutela penale dell'ambiente sia con riferimento alle nuove fattispecie delittuose che in relazione agli illeciti contravvenzionali. Con riferimento a questi ultimi, anzi, come si è avuto già modo di rilevare, il sistema 231 permette di neutralizzare, almeno in parte, gli effetti negativi legati all'utilizzo del paradigma contravvenzionale, tanto più che la novella del 2015 – nonostante le intenzioni – non sembra aver decretato la "morte" del vecchio sistema di tutela penale dell'ambiente.

D'ora in avanti, dunque, sarà possibile reprimere gli illeciti ambientali con strumenti senz'altro più idonei rispetto a quelli tradizionali a base monosoggettiva, i quali si erano rivelati del tutto insufficienti a fronte di reati ascrivibili a scorrette politiche d'impresa.

⁸³ Si fa riferimento al d.d.l. 1345/2013, recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale".

⁸⁴ C. RUGA RIVA, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione giustizia della Camera*, cit., p. 11.

Per i fatti commessi prima dell'introduzione dell'art. 25-*undecies* restano, invece, ferme le criticità che tradizionalmente hanno afflitto la legislazione di settore, non potendo per essi trovare applicazione la norma in commento, stante il principio di legalità affermato dall'art. 2 d. lgs. 231/2001.

Come sempre, per sapere se *Godot* sia finalmente arrivato, occorrerà passare dal vaglio della giurisprudenza, e così verificare in concreto l'attitudine del sistema 231 a reprimere la criminalità ambientale ed a garantire, al contempo, il ripristino dello stato dei luoghi.